



Bruxelles, 23.5.2018
COM(2018) 433 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2009/414/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2009/414/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 aprile 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha stabilito con la decisione 2009/414/CE¹, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, che in Francia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico comunicato per il 2008 era pari al 3,2% del PIL, e pertanto superiore al valore di riferimento del 3% stabilito dal trattato. Sempre per il 2008 era previsto un debito pubblico lordo (che dal 2003 era superiore al valore di riferimento del 60% del PIL previsto dal trattato) pari al 66,7% del PIL.
- (2) Lo stesso giorno, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha rivolto alla Francia una raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97², affinché ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012³. Il Consiglio ha inoltre fissato al 27 ottobre 2009 la scadenza per dare seguito effettivo alla raccomandazione.
- (3) Successivamente, il 2 dicembre 2009 il Consiglio ha rivolto alla Francia, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, una nuova raccomandazione che prorogava al 2013 il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha ritenuto che la Francia avesse dato seguito effettivo alla raccomandazione, ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli impreveduti con notevoli conseguenze negative per le finanze pubbliche.
- (4) Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha rivolto alla Francia, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, una nuova raccomandazione che prorogava al 2015 il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Secondo il Consiglio, gli elementi disponibili non consentivano di concludere che la Francia non avesse dato seguito

¹ Decisione 2009/414/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 19).

² Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

³ Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi della Francia sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/ongoing-excessive-deficit-procedures/france_en#ongoing-procedure.

effettivo alla raccomandazione, ma si erano verificati eventi economici sfavorevoli impreveduti con notevoli conseguenze negative per le finanze pubbliche.

- (5) Successivamente, il 10 marzo 2015 il Consiglio ha rivolto alla Francia, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, una nuova raccomandazione affinché ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2017. Il Consiglio ha stabilito che la Francia doveva riferire in dettaglio sul seguito dato entro il 10 giugno 2015.
- (6) Il 1° luglio 2015 la Commissione ha concluso che gli obiettivi di disavanzo nominale della Francia sarebbero stati prevedibilmente raggiunti nel 2015 e nel 2016 mentre, in base a tutti i parametri, lo sforzo di bilancio sarebbe risultato nettamente inferiore ai livelli raccomandati nel 2015 e nel 2016. Pertanto, secondo la metodologia per valutare il seguito effettivo dato alla raccomandazione, la Commissione ha ritenuto che la procedura dovesse essere sospesa.
- (7) A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009⁴.
- (8) Il Consiglio dovrebbe adottare una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati comunicati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dovrebbe essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3% del PIL stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni⁵.
- (9) I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati comunicati dalla Francia nell'aprile 2018⁶, il programma di stabilità 2018 e le previsioni di primavera 2018 della Commissione giustificano le conclusioni seguenti:
 - Dopo aver raggiunto il 3,4% del PIL nel 2016, il disavanzo pubblico è stato ridotto al 2,6% del PIL nel 2017. Rispetto agli obiettivi di bilancio del 2017, la riduzione del disavanzo di quell'anno è dovuta principalmente al forte incremento delle entrate fiscali (0,7% del PIL), in particolare l'IVA e l'imposta sulle società.
 - Il programma di stabilità per il periodo 2018-2022, presentato dal governo francese il 25 aprile 2018, prevede che il disavanzo pubblico scenda al 2,3% del PIL nel 2018 e aumenti leggermente per arrivare al 2,4% del PIL nel 2019.

⁴ Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

⁵ In linea con le "Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza", adottate dal comitato economico e finanziario in data 15 maggio 2017 e disponibili all'indirizzo:
<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9344-2017-INIT/en/pdf>

⁶ Eurostat ha espresso una riserva circa la qualità dei dati comunicati dalla Francia. In primo luogo, Eurostat ritiene che l'Agence Française de Développement debba essere classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche, il che si tradurrebbe in un aumento del debito pubblico. In secondo luogo, Eurostat ritiene che l'apporto di capitale in AREVA (0,1% del PIL) operato dallo Stato nel 2017 debba essere considerato un trasferimento in conto capitale, con un impatto sul disavanzo.

Le previsioni di primavera 2018 della Commissione prospettano un disavanzo del 2,3% del PIL nel 2018 e del 2,8% del PIL nel 2019, rimanendo quindi al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni.

- Il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è migliorato dello 0,5% del PIL nel 2017. Il miglioramento del saldo strutturale accumulato dal 2015 è pari allo 0,7% del PIL.
 - Nel 2017 il rapporto debito pubblico lordo/PIL è salito al 97,0% rispetto al 96,6% del 2016, principalmente a causa degli aggiustamenti stock/flussi ad incremento del debito, poiché il disavanzo primario e i pagamenti per interessi sono stati ampiamente compensati dall'effetto di riduzione del debito della crescita reale e dell'inflazione. Le previsioni di primavera 2018 della Commissione prospettano una diminuzione del rapporto debito/PIL, che dovrebbe arrivare al 96,4% nel 2018 e al 96,0% nel 2019 principalmente a causa dell'elevata crescita nominale, che è superiore ai disavanzi primari e ai pagamenti per interessi.
- (10) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (11) Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Francia sia stato corretto e che la decisione 2009/414/CE debba pertanto essere abrogata.
- (12) A partire dal 2018, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Francia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché conformarsi al criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Francia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2009/414/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*